

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI CATTURA E CUSTODIA DI CANI VAGANTI IN FAVORE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA

TRA

il **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "CELVA" o "Parte"), con sede legale in Aosta, piazza Narbonne n. 16, PI n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. Sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021, n. 95,

E

l'**Association valdôtaine pour la protection des animaux** – A.VA.P.A. ODV (di seguito denominata "A.VA.P.A." o "Parte"), con sede in Saint Christophe, rue de l'Arène, n. 10, codice fiscale n. 91012890074, in persona della signora Edda Crosa, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'A.VA.P.A. che rappresenta, in qualità di Presidente dell'associazione;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSE

- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante "Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 13 dicembre 2021, recante "Approvazione della modifica dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1194 in data 8 giugno 2012 recante l'approvazione delle tariffe per la cattura, custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante "Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante "Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o al

loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante “Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012”;
- richiamato l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- considerato che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo dell'identificazione e di registrazione degli animali da affezione;
- considerato che, ai sensi della normativa citata vigente, i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio;
- tenuto conto che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di polizia locale non coprono le ventiquattro ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;
- considerata la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1627 del 6 dicembre 2021, che prevede all'art. 4, comma 1, la possibilità, per il CELVA, di stipulare una convenzione, per conto di tutti i Comuni, con l'ente gestore del canile-gattile regionale per le attività di cattura, trasporto di cani vaganti, nonché recupero delle spoglie degli animali da affezione;
- considerato che, ai sensi della succitata normativa, i Comuni hanno tra i propri compiti:
 - o dotazione a favore del servizio associato di Polizia locale di almeno un lettore di microchip isocompatibile e di attrezzature idonee alla cattura, al trasporto e alla custodia temporanea degli animali da affezione presso l'ente;
 - o individuazione e allestimento di un box/rifugio all'interno dell'ambito territoriale sovracomunale, di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014, idoneo a custodire temporaneamente gli animali da affezione vaganti rinvenuti sul territorio, prima del loro trasporto al canile-gattile regionali a carico dei comuni stessi;
 - o cattura degli animali da affezione vaganti in ambito urbano da parte del servizio associato di Polizia locale, successiva verifica della proprietà attraverso la lettura del microchip ed eventuale successivo trasporto presso il canile-gattile regionali.

- o attuazione di azioni mirate al controllo dell'identificazione e registrazione degli animali d'affezione nell'anagrafe e al controllo della riproduzione;
 - o pianificazione e attuazione delle attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni sul proprio territorio;
- tenuto conto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta con propria deliberazione numero 1628 del 6 dicembre 2021 ha affidato all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. ODV la gestione del canile e gattile regionali di Saint-Christophe per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
 - tenuto conto che il personale del canile regionale, quindi l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. ODV, risulta essere l'unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla polizia locale, agli agenti di pubblica sicurezza, al Corpo forestale e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Efficacia delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari in merito alla predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio regionale e loro eventuale trasporto alla struttura del canile regionale, nel caso non sia possibile la restituzione nello stesso luogo di ritrovamento ai legittimi proprietari.
2. Tale iniziativa ha la finalità di supportare i Comuni nel rispondere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di animali d'affezione, attraverso la definizione delle tipologie di intervento che verranno messe a disposizione dall'A.VA.P.A. e l'individuazione dei relativi costi.

Art. 3 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge ai Comuni della Valle d'Aosta al fine di offrire una modalità di accesso unica al servizio di cattura e garantire un omogeneo livello delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Ciascun Comune fornisce la più ampia ed opportuna pubblicità del servizio nel proprio territorio, dando alla cittadinanza completa ed esaustiva informazione circa le procedure per l'intervento, circa gli orari di disponibilità della Polizia locale e circa i soggetti cui rivolgersi per l'inoltro della chiamata nelle ore e nei giorni di indisponibilità del Corpo di Polizia locale. A tale scopo, i Comuni garantiscono la frequenza del personale comunale preposto al servizio a eventuali momenti formativi organizzati da CELVA e A.VA.P.A.

Art. 4 - Attività

1. Ciascun Comune può avvalersi dell'A.VA.P.A. per lo svolgimento del servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio regionale e loro eventuale trasporto alla struttura del canile regionale, nel caso non sia possibile la restituzione nello stesso luogo di ritrovamento ai legittimi proprietari, nella sua integralità ovvero solo in via complementare rispetto ai compiti istituzionali attribuiti al Corpo di Polizia locale, nei giorni e/o negli orari in cui la stessa non è disponibile.
2. A ciascun Ente è richiesto di trasmettere ad A.VA.P.A. un prospetto con gli orari di operatività degli uffici di polizia locale, unitamente ai riferimenti telefonici, utili alla verifica dell'indisponibilità del personale comunale preposto.

Art. 5 - Obblighi di A.VA.P.A.

1. L'A.VA.P.A., per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) cattura e ritiro dei cani vaganti su specifica richiesta della Polizia Locale oppure, in caso di indisponibilità, del personale della Forza Pubblica intervenuto o del Servizio Veterinario, garantendo la reperibilità sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, per l'intero periodo delle 24 ore;
 - b) trasporto dei cani catturati alla struttura del canile regionale, nel caso non sia possibile la restituzione nello stesso luogo di ritrovamento ai legittimi proprietari;
2. L'A.VA.P.A., nell'ambito della convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2021 citata in premessa, si impegna a svolgere presso il canile - gattile regionale le seguenti attività:
 - a) affidamento dei cani non reclamati a privati cittadini che ne facciano richiesta, previa valutazione delle caratteristiche dell'affidatario e delle modalità di detenzione, in funzione anche delle caratteristiche dell'animale (taglia, carattere, età);

- b) compilazione della documentazione prevista per il passaggio di proprietà sul portale dell'Anagrafe Canina regionale e aggiornamento sul registro di carico/scarico relativamente alle movimentazioni dei cani in custodia;
- c) alimentazione degli animali in detenzione adeguata alla taglia, alle caratteristiche di razza, alle condizioni fisiologiche e climatiche;
- d) trattamenti profilattici per le principali malattie infettive ed infestive ed effettuazione degli eventuali interventi d'urgenza che si rendessero necessari (previo parere veterinario), in modo da assicurare buone condizioni sanitarie all'animale.

Art. 6 - Obblighi del CELVA

1. Il CELVA per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a:
 - a) sensibilizzare e informare gli enti della stipula della suddetta convenzione, dandone ampia diffusione tramite il proprio sito web e altri canali di comunicazione;
 - b) verificare la presa d'atto della suddetta convenzione da parte degli enti;
 - c) informare il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 9 della già citata Convenzione in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, della stipula della presente convenzione;
 - d) per le attività di cui all'art. 5, sarà erogato annualmente dal CELVA un importo di 45.000,00 euro (quarantacinquemila/00) con le seguenti modalità: liquidazione del 60% entro il 31 marzo di ogni anno e liquidazione del restante 40% a seguito della presentazione della rendicontazione dell'anno precedente, di cui all'articolo 10 della presente.

Nessuna altra somma sarà a qualsiasi titolo dovuta dal CELVA all'A.VA.P.A.;
 - e) promuovere il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, fornendo le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e favorendo la reciproca collaborazione, ricorrendo, qualora necessario, ad attività di sensibilizzazione.

Art. 7 - Modalità di attribuzione delle attività

1. La Polizia Locale del Comune oppure, in caso di indisponibilità, il personale della Forza Pubblica intervenuta o il Servizio Veterinario, contatta la A.VA.P.A. presso il canile - gattile regionale, al numero fornito, per richiedere l'intervento di cattura del cane.
2. L'addetto che contatta il canile deve comunicare la posizione segnalata o accertata del cane e, se presente sul luogo, cercare di contenere o mantenere almeno il contatto visivo con il cane fino all'arrivo dell'incaricato dell'operatore del canile - gattile regionale. Se l'animale è ricoverato presso gli Uffici

comunali e non dimostra atteggiamenti aggressivi o pericolosi, la Polizia Locale, se disponibile e se del caso con la collaborazione del Corpo forestale della Valle d'Aosta, procederà agli accertamenti preliminari suggeriti dall'operatore A.VA.P.A. nelle more della presa in carico da parte del canile - gattile regionale (ad es., lettura del *microchip*), [ovvero – se il cane risulta censito all'Anagrafe canina regionale – a contattare direttamente il proprietario ai fini della riconsegna, che dovrà comunque intervenire nel termine di sei ore; in caso di impossibilità di riconsegna dell'animale nel termine indicato, lo stesso dovrà essere ricoverato presso il canile - gattile regionale].

3. Accertata l'eventuale indisponibilità del personale comunale preposto e al di fuori degli orari di disponibilità comunicati dalle Amministrazioni comunali, l'A.VA.P.A. interviene a fronte di chiamate direttamente provenienti da cittadini dei Comuni aderenti.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle attività

1. Le catture verranno effettuate con personale abilitato e formato dell'A.VA.P.A..
2. I cani catturati verranno trasferiti dal personale dell'A.VA.P.A. e ricoverati presso il canile - gattile regionale della Valle d'Aosta, utilizzando idonea attrezzatura e con automezzo autorizzato al trasporto.
3. L'A.VA.P.A. compilerà sul portale FIDO la scheda di registrazione dell'intervento con i dati dell'animale recuperato.
4. Nella predetta struttura verrà verificata la presenza di un eventuale codice identificativo che permetta di risalire al proprietario.
5. I cani sprovvisti di codice identificativo saranno sottoposti ad un periodo di osservazione di dieci giorni e verranno identificati e registrati a nome del Canile e Gattile regionale (struttura di detenzione).

Art. 9 – Adempimenti dei Comuni

1. I Comuni devono, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, adottare un'opportuna deliberazione di presa d'atto, da parte dell'organo esecutivo competente, che dovrà essere trasmessa al CELVA, al fine di formalizzare l'adesione stessa da parte dell'ente.
2. Il Comune, nel caso il cane ritrovato sia dotato di microchip o nel caso in cui sia comunque possibile risalire all'identità del proprietario, addebita il costo dell'intervento al proprietario, oltre a comminare allo stesso la sanzione per la mancata custodia dell'animale.
3. Ai proprietari sono richiesti i seguenti costi per le catture, come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n.1194/2012 e 1670/2021:
 - o Cattura diurna 50,00 euro (cinquanta/00);

- o Cattura notturna (dopo le ore 18:00) 100,00 euro (cento/00);
- o Custodia 12,00 euro (dodici/00) al giorno;
- o Cattura con anestetico diurno 150,00 euro (centocinquanta/00);
- o Cattura con anestetico notturna (dopo le ore 18:00) 200,00 euro (duecento/00);
- o Abbattimento 200,00 euro (duecento/00).

Alle tariffe indicate si devono aggiungere le spese derivanti da eventuali trattamenti sanitari e cure, oltre che le spese derivanti dall'identificazione dell'animale, qualora questo non sia iscritto alla Banca Dati Regionale Animali d'Affezione.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 10 - Modalità di rendicontazione dell'attività prestata

1. Annualmente, entro il 31 gennaio, l'A.VA.P.A. trasmette a CELVA una rendicontazione degli interventi di cattura effettuati nell'anno precedente.
2. Tra le Parti è previsto un incontro, da ripetersi almeno una volta all'anno, per l'analisi dello svolgimento delle attività.

Art. 11 - Durata, modifica e rinnovo della convenzione

1. La convenzione ha una durata di 3 anni, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
2. La convenzione può essere modificata al bisogno previo accordo tra i firmatari. Non è ammesso recesso unilaterale o anticipato di alcuno dei contraenti.

Art. 12 - Dati personali

- 1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
- 2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alle finalità del trattamento.

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative europee, nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il CELVA

Il Presidente, sig. Franco Manes

Per l'A.VA.P.A. ODV

Il Presidente, sig.ra Edda Crosa